

LA GIUNTA

CONSIDERATO che questo comune intende gestire in forma di contratto-progetto il servizio di pulizia urbana manuale e che, l'affidamento di detto lavoro a ditta esterna, comporterebbe una spesa eccessiva per il Comune;

RILEVATO che, tra il personale organico in servizio al Comune, permane la mancanza del profilo contraddistinto dalla cat.A del CCNL;

RITENUTO necessario affidare la realizzazione del progetto direttamente al sig. Ascone Rinaldo, nato a Atessa il 04/03/1977 e residente a Bomba in Vico Forno, 11, perché è persona di fiducia di questa amministrazione;

VISTO lo schema di contratto a progetto che dovrà regolare i rapporti tra l'ente e collaboratore;

ATTESO che si rende necessario dare mandato al Segretario Comunale per la firma del suddetto contratto ed autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ad assumere l'impegno per il pagamento al collaboratore;

RITENUTO dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi atti di gestione;

VISTI gli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Ad unanimità dei voti legalmente resi e verificati;

DELIBERA

di approvare il contratto-progetto relativo al servizio di pulizia urbana manuale da realizzarsi nel periodo 01/04/.2006 – 30/06/2006 con l'affidamento di n. 1 incarico di contratto a progetto di cui agli artt. 61, 68 del D. Lgs, 10.09.2003, n. 276 per una spesa complessiva di € 1.500,00;

di affidare l'incarico per la realizzazione del progetto, per i motivi espressi in premessa, a favore del sig. Rinaldo ASCONE, nato ad Atessa il 04/03/1977 e residente a Bomba in Vico Forno, 11;

di approvare lo schema di "Contratto a progetto" che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di autorizzare al Segretario Comunale alla stipula del suddetto, nella forma di scrittura privata da registrare solo in caso d'uso;

di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di assumere impegno di spesa a carico dell'intervento 1090503 cap.1739/1 del bilancio esercizio 2006;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'uregenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18/08/2000, n° 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Raffaele Nasuti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Riccardo Basile)

COMUNE DI BOMBA
Provincia di Chieti
CONTRATTO A PROGETTO

L'anno duemilasei il giorno tredici del mese di aprile nella Sede Municipale, con la presente scrittura provata da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Bomba (codice fiscale e partita IVA 00259570695} legalmente rappresentato dal Segretario dell'Ente Dr. Riccardo BASILE nato a Firenze il 19/06/1943, che interviene a questo atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente, di seguito denominato più semplicemente "Committente", ed il Sig. Rinaldo ASCONE, nato ad Atessa il 04/03/1977 e residente a Bomba in Vico Forno, 11 (C.F.: SCNRLD77C04A485W), nella figura del titolare dell'incarico di collaborazione, di seguito denominato più semplicemente "Affidatario"

PREMESSO

- CHE la G.C. con atto n. 22 del 05/04/2006, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto relativo all'effettuazione di servizio di pulizia urbana manuale;
- CHE per la realizzazione degli obiettivi di tale progetto ha deciso di individuare un affidatario esterno di fiducia dell'Amministrazione in possesso dei requisiti necessari, con comprovata e esperienza e serietà;
- CHE la scelta è stata effettuata a favore del Sig. Rinaldo Ascone per i seguenti motivi:
 - è persona di fiducia di questa amministrazione;
 - è in possesso delle necessaria capacità professionali;
 - ha già avuto esperienza lavorative;
- CHE le parti sono concordi nello stipulare un contratto a progetto senza vincolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui agli artt. 61 e 68 del D.Lgs. 10.03.2003, n. 276

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Art 2-Il Comune di Bomba conferisce all' Affidatario che accetta l'incarico avente ad oggetto la realizzazione del progetto relativo all'effettuazione dei servizi di spazzamento urbano manuale

Art. 3 - I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative , fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell'Affidatario;

Art. 4 - L'Affidatario nel rapporto con l'Ente Pubblico - e con i referenti dallo stesso indicati - stabilisce le modalità di espletamento del progetto da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da esplicare in collaborazione con i dipendenti del Comune;

Art, 5 - L'incarico ha natura di contratto a progetto a viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 68 del D.Lgs, 10.09.2003, n. 276, senza vincolo di subordinazione;

Art. 6 - L'Affidatario compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata; eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o

subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza. L'affidatario non deve diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti alla realizzazione del progetto ed alla sua organizzazione, né compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del committente;

Art. 7 - Il presente incarico decorre dal 01.04.2006 con scadenza 30.06.2006. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dal Committente. La durata della collaborazione è stabilita in 12 ore settimanali, su 6 giornate lavorative, come da progetto in questione e secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio. Nei casi in cui si verifichino eventi straordinari al di fuori dell'orario di lavoro summenzionato, le ore effettuate in più potranno essere recuperate dal collaboratore e niente sarà dovuto da parte del Committente. Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia o infortunio, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non vi sarà a carico dell'Affidatario e nessun vincolo di prestazione. In tali casi il rapporto di collaborazione resterà sospeso:

a) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica;

b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare

L'Affidatario dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione l'Affidatario presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria; la sospensione del progetto non comporta una proroga della durata del contratto che comunque si estingue alla scadenza. Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto;

Art. 8 - Il Comune metterà a disposizione dell'Affidatario l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. L'Affidatario pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici del Comune al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previsto dal contratto;

Art. 9 - Per tale incarico il Committente si impegna a corrispondere; il compenso di € 1.500,00 (millecinquecento) lorde. Il pagamento avverrà con acconti mensili di pari importo che saranno messi in pagamento entro il ventisette di ogni mese in cui è stata prestata la collaborazione. Sulla base delle somme su indicate il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa e fiscale, all'Affidatario non sarà corrisposta alcuna indennità alla cessazione dell'incarico

Art. 10 - L'Affidatario è tenuto a raggiungere con mezzi propri il luogo di lavoro indicato dal Responsabile del Servizio, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente. Spese di viaggio relative a missioni debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente saranno rimborsate nella misura di 1/5 del costo della benzina per KM, dietro presentazione di idonea documentazione,

Art. 11 - Il presente contratto si risolve al momento della realizzazione e del progetto o del programma. Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienza; in caso di recesso il periodo di preavviso è di 30 giorni.

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazioni, degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso deve essere motivato.

Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione io, le alla controparte

con richiesta di rimuovere le cause entro 30 giorni dalla comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione, il contratto si intenderà risolto. La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o all'interruzione dal contratto attiverà le procedure previste nel successivo articolo 14;

Art. 12 - Nel caso di sospensione del sarà garantita la priorità assoluta in progetto con gli stessi contenuti. Il rapporto instaurato in ragione del presente contratto determinerà in favore dell'Affidatario il diritto di veder valutato il servizio prestato in occasione dei concorsi pubblici banditi dall'Ente

Art. 13 – Le spese di bollo relative alla presente convenzione a carico dell'Affidatario. Tale atto, ai sensi del DP.R 131/86, è soggetto a registrazione in caso d'uso

Art. 14 - Per tutte le controversie che dovessero relativamente all'interpretazione del presente contratto/ alla sua applicazione/ è competente il Foro di Lanciano;

Art. 15 - Per quanto non espresamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell'Ente e dell'Affidatario previa lettura ed approvazione, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO